Comune di BELFORTE DEL CHIENTI

Provincia di Macerata

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI PER LE CORTI DI ASSISE E PER LE CORTI DI ASSISE D'APPELLO

(Legge 10 aprile 1951 n. 287 e successive modificazioni)

IL SINDACO

rende noto

che a norma dell'art. 21 della citata legge in ogni Comune si procederà all'aggiornamento degli albi dei giudici popolari per le Corti di assise e le Corti di assise d'appello.

I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;

b) buona condotta morale;

c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;

d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Per i giudici popolari delle Corti di assise d'appello, oltre ai requisiti di cui sopra, è richiesto il possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

a- i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;

b- gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;

c- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Tutti coloro che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti sopra specificati e non rientrino nelle condizioni di incompatibilità predette, sono invitati a chiedere presso l'ufficio comunale l'iscrizione negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte di assise o di Corte di assise d'appello ENTRO IL 31 LUGLIO 2017.

L'ufficio di giudice popolare e' obbligatorio.

La Commissione comunale prevista dall'art. 13 della legge citata, nel compilare gli elenchi, li integrerà con l'iscrizione d'ufficio di tutti coloro che risultassero in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Belforte del Chienti li 29 aprile 2017

Il SINDACO
Dott. Roberto Paoloni

Art. 21 legge 10 aprile 1951 n. 287 - Aggiornamento degli albi.

(Articolo così sostituito dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405)

Gli albi definitivi dei giudici popolari formati secondo gli articoli precedenti sono permanenti.

Per il loro aggiornamento, nel mese di aprile dell'anno 1953 e nel mese di aprile di ogni secondo anno dei successivi bienni, il sindaco di ciascun Comune invita con pubblico manifesto tutti coloro che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 9 e 10 e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, a iscriversi, non più tardi del mese di luglio, negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte di assise o di Corte di assise di appello. Per le altre operazioni di aggiornamento si osservano le disposizioni degli articoli 15 e seguenti e i termini e le modalità in esse stabiliti.